

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 19-A

## RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - POSTE E TELECOMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

(RELATORE CANESTRARI)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato MACRELLI**

*Presentata il 18 giugno 1958*

Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi o licenziati, durante il regime fascista

*Presentata alla Presidenza il 23 gennaio 1960*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge di iniziativa del deputato Macrelli non ha certamente bisogno di un'ampia relazione, in quanto tutti voi ormai ne conoscete l'iter.

Detta proposta di legge già due volte venne approvata ad unanimità e precisamente: in sede legislativa il 4 marzo 1958 e in sede referente il 12 dicembre 1959.

In verità il relatore onorevole Terragni ebbe l'ingrato compito di esprimere parere contrario, anche se, a mio giudizio, non è stato sufficientemente dimostrato il motivo. Infatti l'opposizione del Governo si basava sul grave onere derivante dalla riassunzione di circa 20 mila ex ferrovieri.

Tale sarebbe il numero degli aventi diritto, effettuando una banale sottrazione: circa 50 mila dispensati, meno 30 mila riconosciuti, restano 20 mila da riconoscere.

Invece, in qualsiasi momento, si potrà dimostrare che solo 10 mila ex ferrovieri saranno da prendere in considerazione, dei quali non si sa ancora quanti sopravvivono e quanti potranno essere riconosciuti ingiustamente dispensati.

Debbo comunicare agli onorevoli colleghi che la Commissione del Bilancio, in rapporto all'aggravio che deriverebbe al bilancio delle ferrovie dello Stato ha espresso parere contrario. Tale punto di vista non è stato condiviso dalla maggioranza della Commissione Trasporti anche in considerazione che l'aggravio non è delle proporzioni paventate e dalla Commissione stessa e dal relatore onorevole Terragni.

Si dovrà poi considerare che una buona parte di coloro che beneficieranno del riesame, fruiscono già di una modesta pensione

della Previdenza Sociale relativa al lavoro svolto in questi ultimi 35 anni e ciò ridurrebbe ulteriormente la spesa per il riassorbimento delle quote di contributo statale. È pertanto evidente che l'onere finanziario sarà molto inferiore a quello paventato. Né soprattutto devono manifestarsi preoccupazioni di dover procedere a nuove e laboriose istruttorie perché, nessuna spesa e nessuna fatica può impedire che si percorra fino in fondo la strada della giustizia.

Agli onorevoli colleghi io ricordo l'emanazione dei famigerati decreti n. 143 e n. 153 del 1923 che diedero al Commissario straordinario la facoltà di esonero immediato e senza motivazioni, portando inoltre il diritto a pensione a 15, 16, 18 e 20 anni di servizio a seconda della qualifica degli esonerati.

Era quindi un provvedimento drastico e fazioso che lo stesso Torre in una sua circolare telegrafica (n. 3353 del 28 febbraio 1923) affermava ai capi di compartimento delle ferrovie dello Stato che tutti gli esonerati per scarso rendimento devono essere considerati « esonerati politici ». Ciò viene riconfermato

anche dallo stesso Mussolini il quale, nella seduta del Senato dell'8 giugno 1923, dice che gli esoneri sono dovuti a suprema necessità di ordine nazionale.

Onorevoli colleghi, è stato detto che la proposta di legge Macrelli aprirebbe la strada ai non meritevoli. Io non ci credo, ma sarebbe inumano dire: periscano gli innocenti purché non si salvi il reo.

Tutto sarà vaghiato dalla Commissione, prevista dalla proposta, che evidentemente non potrà non attenersi alle norme che la proposta stessa chiaramente fissa.

Tali norme specificamente previste giustificano anche l'opportunità del riesame delle istanze non accolte e che vennero dalle Commissioni previste dalle leggi precedenti.

Ora se si tratta di riparare ancora una volta al male fatto da una dittatura verso una categoria di fedeli dipendenti dello Stato, colpevoli solamente di non essersi piegati al fascismo, noi onorevoli colleghi, abbiamo il sacrosanto dovere di farlo e di farlo con urgenza.

CANESTRARI, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli appartenenti alla amministrazione delle ferrovie dello Stato, arbitrariamente licenziati, le cui domande vennero già giudicate con esito negativo, hanno diritto, su loro domanda, al riesame delle rispettive posizioni per la reintegrazione nei loro diritti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

### ART. 2.

Sono considerati arbitrariamente licenziati ai sensi dell'articolo 1:

- a) coloro che siano stati colpiti dalle leggi razziali;
- b) coloro che siano stati colpiti per essersi rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista;
- c) coloro che, in concomitanza col provvedimento sofferto, abbiano subito condanne per reati politici o siano stati assegnati al confino di polizia per motivi politici;
- d) coloro che, già in ruolo o in possesso dei requisiti per esservi immessi, furono dimessi o licenziati dal servizio nel periodo dal

## TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*

1° agosto 1922 al 25 aprile 1945, con una delle seguenti motivazioni:

per fatto politico-sindacale, anche semplice partecipazione a scioperi;

per scarso rendimento, qualora lo stato di servizio, nei suoi precedenti e nel suo complesso, sia in contrasto con la adottata motivazione del provvedimento;

e) coloro che, in concomitanza con una propria provata situazione politica antifascista, risultino colpiti per riduzione di personale o sfollamento.

ART. 3.

Le domande di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno essere presentate non oltre 3 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

ART. 4.

L'amministrazione dovrà, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, decidere sulle domande presentate e, pertanto, è tenuta a costituire apposito ufficio provvisorio alle dirette dipendenze del Ministro dei trasporti o di funzionario da lui delegato.

ART. 5.

Entro due mesi dalla data della comunicazione dell'esito della domanda, è ammesso il ricorso alla Commissione unica — presieduta dal Ministro dei trasporti o dal Sottosegretario di Stato — divisa in due sezioni composta ciascuna:

a) di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV, secondo il passato ordinamento, nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

b) di due cittadini di specchiata probità che non abbiano mai svolto attività politica a favore del fascismo o del neofascismo, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) di un funzionario dell'Amministrazione, di grado pari o superiore al ricorrente, e, comunque, non inferiore al grado IX o parificato, secondo il passato ordinamento, designato dal Ministro. Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, non inferiore al grado VIII, secondo il passato ordinamento, designato dal Ministro di grazia e giustizia.

La procedura sarà analoga a quella prevista dagli articoli 2, 3 e 4 del regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

Il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della reintegrazione, sarà computato, per intero, ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Qualora il reintegrato abbia, nel frattempo, provveduto ad accantonamento di quote per quiescenza presso altro ente, questo, a richiesta dell'Amministrazione interessata, è tenuto a trasferirgliene la relativa riserva, restando pertanto esentato da ogni successivo impegno.

ART. 7.

Qualora l'interessato sia deceduto, le domande potranno essere presentate dagli eredi aventi diritto alla reversibilità.

ART. 8.

Ai dipendenti delle ferrovie dello Stato che all'atto della dispensa, avevano compiuto 10 anni utili di servizio, è ripristinato il diritto al trattamento di pensione previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e dal regolamento del personale approvato con decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

ART. 9.

È riaperto fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande ai sensi del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per quanto si riferisce esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con la applicazione delle norme del decreto stesso.

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

*Identico.*

ART. 8.

*Identico.*

ART. 9.

*Identico.*